

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA
DI MISURE DI RISANAMENTO
DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

il Ministro dello sviluppo economico,

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,

il Ministro della salute,

il Presidente della Regione Emilia – Romagna,

il Presidente della Regione Lombardia,

il Presidente della Regione Piemonte,

il Presidente della Regione Veneto,

il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta,

il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,

il Presidente della Provincia autonoma di Trento

e

il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo n. 155/2010, in base al quale, se in una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei

valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

CONSIDERATO che, presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;

CONSIDERATO che, con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha recentemente avviato una nuova procedura precontenziosa (caso EU Pilot 4915/13/ENVI) in merito alla non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, a causa dei superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano;

CONSIDERATO che i superamenti oggetto del nuovo precontenzioso riguardano in particolare le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e la Provincia autonoma di Trento;

CONSIDERATO che una sentenza di condanna della Corte di Giustizia imporrebbe oneri economici di entità molto rilevante, nonché la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;

RITENUTO che sussista pertanto la straordinaria necessità di adottare interventi addizionali rispetto a quelli fino ad oggi previsti al fine di prevenire e fronteggiare tempestivamente i superamenti dei valori limite di concentrazione atmosferica del materiale particolato PM10 registrati a partire dal 2005 in oltre cinquanta zone del territorio nazionale, ubicate in quindici Regioni e Province autonome, situazione a cui è associabile un elevato rischio sanitario per la popolazione esposta;

CONSIDERATO che tali superamenti interessano, in molti casi, zone ubicate nel Bacino Padano;

CONSIDERATO che le Regioni e Province autonome del Bacino Padano presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (in relazione alla scarsità dei venti, alle condizioni di stabilità atmosferica e all'instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica), a causa delle quali è favorita la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento a

quelli secondari quali le polveri sottili, e si producono situazioni di inquinamento particolarmente diffuse;

CONSIDERATO che le particolari condizioni orografiche e meteorologiche delle Regioni e Province autonome del Bacino Padano rendono difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria, specialmente se manca uno stretto coordinamento tra i diversi soggetti interessati;

CONSIDERATO che le particolari condizioni del Bacino Padano sono state portate in più occasioni all'attenzione della Commissione europea;

CONSIDERATO che, anche per tali motivi, i vigenti piani regionali di qualità dell'aria non risultano ad oggi sufficienti, nelle zone del Bacino Padano, ad assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10;

VISTO l'articolo 10, comma 1, lett. d) della legge comunitaria n. 88/2009 che prevede l'adozione di specifiche strategie di intervento nel Bacino Padano in materia di inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che le Regioni e le Province autonome del Bacino Padano, nel prospettare l'impossibilità di rispettare i valori limite di qualità dell'aria nei tempi previsti dalle norme comunitarie per il materiale particolato PM10, hanno richiesto all'amministrazione statale di adottare misure nazionali volte a promuovere il processo di raggiungimento di tali valori limite;

VISTO il Gruppo di esperti istituito con il decreto direttoriale n. 756 del 28 dicembre 2011 presso la Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente, avente il compito di individuare specifiche misure, analizzate anche in relazione alle ricadute ambientali ed agli effetti socio/economici, per la riduzione delle concentrazioni nell'aria di materiale particolato PM10, con particolare riferimento al Bacino Padano;

VISTI gli esiti dei lavori di tale Gruppo di esperti, contenuti in un documento che è stato oggetto di positivo riscontro da parte delle Regioni e Province autonome del Bacino Padano;

CONSIDERATO che il processo di raggiungimento dei valori limite per il materiale particolato PM10 richiede un intervento coordinato delle Regioni e delle Province autonome del Bacino Padano e delle amministrazioni statali, diretto ad assicurare la realizzazione omogenea e congiunta di misure di breve, medio e lungo periodo;

CONSIDERATO che un intervento coordinato permetterà di assicurare alle Regioni e Province autonome del Bacino Padano indirizzi, strumenti e

valutazioni da utilizzare come presupposto per l'adozione di nuove e più efficaci misure da inserire nei propri piani di qualità dell'aria e permetterà, al contempo, di individuare le ulteriori azioni di competenza statale e regionale utili al processo di raggiungimento dei valori limite;

VISTA la riunione tenutasi il 23 luglio 2013 presso il Ministero dell'ambiente, nel corso della quale i Ministri aventi competenza sui settori che producono emissioni in atmosfera hanno espresso avviso favorevole all'avvio di una nuova e più determinata strategia a livello nazionale, che si integri con l'azione intrapresa dalle Regioni e Province autonome del Bacino Padano al fine di individuare le iniziative da assumere per risolvere il contenzioso comunitario in corso;

VISTA la nota del 2 ottobre 2013, con cui le Regioni e Province autonome del Bacino Padano hanno inviato al Ministro dell'Ambiente una proposta di azioni prioritarie da attuare sul territorio del Bacino.

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

convengono e sottoscrivono quanto segue

Articolo 1 (Oggetto)

1. Con il presente accordo le Parti, attesa la specificità meteorologica e orografica del Bacino Padano, individuano e coordinano lo sviluppo delle attività da porre in essere, in concorso con quelle ordinariamente svolte, per la realizzazione omogenea e congiunta di misure di breve, medio e lungo periodo di contrasto all'inquinamento atmosferico nelle zone del Bacino Padano.

2. Il presente accordo, in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, costituisce attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. d), della Legge comunitaria n. 88/2009 in quanto promuove specifiche strategie di intervento nell'area interessata.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le Parti si impegnano a realizzare interventi relativi ai seguenti settori emissivi, individuati tra quelli maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti:

- a) combustione di biomasse;
- b) trasporto merci;
- c) trasporto passeggeri;
- d) riscaldamento civile;
- e) industria e produzione di energia;
- f) agricoltura.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le Parti si impegnano a porre in essere le misure di carattere normativo, programmatico e finanziario necessarie ad intervenire adeguatamente nei settori emissivi maggiormente responsabili, mediante il reperimento di nuove risorse ed il riorientamento di quelle disponibili.

5. Per zone del Bacino Padano si intende il territorio appartenente alle Regioni ed alle Province autonome Parti del presente accordo.

6. Al fine di assicurare l'informazione del pubblico in merito al presente accordo, le Parti provvedono a pubblicarne il testo sui propri siti internet istituzionali. Ciascuna Parte assicura inoltre un'adeguata conoscenza al pubblico delle misure che ha adottato in attuazione dei provvedimenti, delle proposte, dei documenti e degli studi elaborati ai sensi del presente accordo.

Articolo 2 **(Impegni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)**

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'ambiente si impegna a:

- a) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato a favorire un celere e condiviso processo di elaborazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di certificazione ambientale dei generatori di calore;
- b) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare lo schema del decreto previsto dalla lettera a) sulla base dell'istruttoria svolta dal gruppo di lavoro;
- c) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato a favorire un celere e condiviso processo di elaborazione di un decreto ministeriale di aggiornamento dell'allegato I, parte 3, alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006, con riferimento agli impianti di combustione alimentati con le biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006;
- d) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare lo schema del decreto previsto dalla lettera c) sulla base dell'istruttoria svolta dal gruppo di lavoro;
- e) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare un documento che raccolga le principali esperienze realizzate a livello comunitario in materia di razionalizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano;
- f) a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, adottare, nelle zone del Bacino Padano, autorizzazioni integrate ambientali per gli impianti nuovi che prescrivano, per le polveri e gli ossidi di azoto, i valori limite di emissione più bassi previsti nei BREF comunitari elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE;

- g) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato a formulare una proposta relativa all'individuazione degli impianti industriali di nuova realizzazione alimentati con le biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006 localizzati nelle zone del Bacino Padano, per i quali prescrivere l'obbligo di utilizzo della cogenerazione;
- h) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare la proposta prevista dalla lettera g);
- i) a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, non accordare, in sede di riesame, rinnovo o aggiornamento per modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti, le deroghe ammesse dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, fatti salvi gli impianti e le infrastrutture energetiche riconosciuti essenziali ovvero strategiche ai sensi della vigente normativa;
- j) a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, assicurare che tutti i nuovi provvedimenti attributivi di incentivi e di finanziamenti aventi ad oggetto la diffusione di nuove tecnologie, materiali, combustibili, procedure gestionali e produttive, prevedano anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria;
- k) entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, elaborare una metodologia per la valutazione dell'efficacia delle misure individuate negli schemi di decreto, negli studi e nelle proposte elaborati in attuazione dell'accordo stesso; la metodologia deve quantomeno prevedere, con riferimento al materiale particolato PM10 e agli ossidi di azoto, l'identificazione delle sorgenti che contribuiscono al complesso delle emissioni in atmosfera ed alle concentrazioni in aria ambiente e la valutazione, a partire dall'anno emissivo 2010 e con riferimento agli anni 2015 e 2020, della capacità delle misure di ridurre le emissioni in atmosfera e le concentrazioni in aria ambiente, nonché la valutazione delle misure sotto il profilo del rapporto tra costi e riduzione delle emissioni;
- l) assicurare che, per tutte le proposte di competenza relative a disposizioni di spesa e provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, sia valutata l'attribuzione di risorse per le finalità previste dal presente accordo; tale valutazione deve essere illustrata nei documenti di accompagnamento delle proposte degli atti;
- m) rappresentare alla Commissione Europea le specificità del Bacino Padano anche al fine di attuare un comune impegno per lo sviluppo di iniziative per il miglioramento della qualità dell'aria;
- n) assicurare la partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle istruttorie previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Le attività previste dal comma 1 sono curate, presso il Ministero, dalla Direzione Generale per le valutazioni ambientali e, nel caso della lettera e) e della lettera n), limitatamente alla partecipazione ai gruppi di lavoro dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e g), dalla Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia.

Articolo 3 **(Impegni del Ministero dello sviluppo economico)**

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dello sviluppo economico si impegna a:

- a) assicurare la partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle istruttorie previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e g);
- b) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato a formulare una proposta di riforma dei sistemi di sostegno degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, nella quale si prevedano strumenti più efficaci di quelli preesistenti, come finanziamenti in conto interesse, accesso a fondi di garanzia, accesso a fondi rotativi, anche attraverso risorse delle Regioni e Province autonome e delle altre Parti aventi competenza in materia;
- c) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare la proposta di cui alla lettera b);
- d) entro un mese dalla presentazione degli schemi di decreto e della proposta di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) e h), istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato ad elaborare, sulla base di tali elaborati, uno schema di decreto di aggiornamento dei provvedimenti di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da biomasse;
- e) entro sei mesi dall'istituzione del gruppo di lavoro di cui alla lettera d), elaborare lo schema del decreto sulla base dell'istruttoria svolta dal gruppo di lavoro;
- f) a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, assicurare che tutti i nuovi provvedimenti attributivi di incentivi e di finanziamenti aventi ad oggetto la diffusione di nuove tecnologie, materiali, combustibili, procedure gestionali e produttive, prevedano anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria;
- g) assicurare che, per tutte le proposte di competenza relative a disposizioni di spesa e provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, sia valutata l'attribuzione di risorse per le finalità previste dal presente accordo; tale valutazione deve essere illustrata nei documenti di accompagnamento delle proposte degli atti.

2. Le attività previste dal comma 1 sono curate, presso il Ministero, dalla Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

Articolo 4

(Impegni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegna a:

- a) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato all'aggiornamento delle vigenti linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilità;
- b) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare lo schema delle linee guida previste dalla lettera a);
- c) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato ad elaborare uno studio relativo alla revisione dei limiti di velocità dei veicoli di trasporto di passeggeri e merci nelle zone del Bacino Padano, in particolare su autostrade e grandi arterie di comunicazione urbane, nonché relativo ad ulteriori misure atte a ridurre le emissioni, il consumo di carburante e l'incidentalità;
- d) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare lo studio previsto dalla lettera c);
- e) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato a formulare una proposta relativa a misure di riduzione delle emissioni in atmosfera attraverso la regolamentazione della circolazione dei veicoli di trasporto di passeggeri e merci nelle zone del Bacino Padano;
- f) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare la proposta prevista dalla lettera e);
- g) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato a formulare una proposta volta alla diffusione e allo sviluppo dei veicoli elettrici, anche attraverso la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica, nonché alla diffusione di carburanti ad emissioni nulle di inquinanti sensibili per la qualità dell'aria;
- h) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare la proposta di cui alla lettera g);
- i) a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, assicurare che tutti i nuovi provvedimenti attributivi di incentivi e di finanziamenti aventi ad oggetto la diffusione di nuove tecnologie, materiali, combustibili, procedure gestionali e produttive, prevedano anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria;
- j) assicurare che, per tutte le proposte di competenza relative a disposizioni di spesa e provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, sia valutata l'attribuzione di risorse per le finalità previste dal presente accordo; tale valutazione deve essere illustrata nei documenti di accompagnamento delle proposte degli atti.

2. Le attività previste dal comma 1 sono curate, presso il Ministero, tramite il coordinamento della Direzione Generale per il trasporto pubblico locale.

Articolo 5

(Impegni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si impegna:

- a) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato ad elaborare apposite linee guida contenenti misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera delle attività agricole e zootecniche, anche con riferimento alla individuazione di interventi strutturali su ricoveri e impianti di raccolta e smaltimento dei reflui, nonché alla regolamentazione delle pratiche di spandimento dei reflui e dei concimi azotati; il gruppo individua anche tutte le possibili modalità per l'attuazione delle linee guida;
- b) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare lo schema delle linee guida previste dalla lettera a);
- c) a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, assicurare che tutti i nuovi provvedimenti attributivi di incentivi e di finanziamenti aventi ad oggetto la diffusione di nuove tecnologie, materiali, combustibili, procedure gestionali e produttive, prevedano anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria;
- d) assicurare che, per tutte le proposte di competenza relative a disposizioni di spesa e provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, sia valutata l'attribuzione di risorse per le finalità previste dal presente accordo; tale valutazione deve essere illustrata nei documenti di accompagnamento delle proposte degli atti;
- e) assicurare la partecipazione al gruppo di lavoro ed all'istruttoria prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. Le attività previste dal comma 1 sono curate, presso il Ministero, dalla Direzione Generale dello sviluppo rurale.

Articolo 6

(Impegni del Ministero della salute)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministero della salute si impegna a:

- a) assicurare la partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle istruttorie previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e g).

2. Le attività previste dal comma 1 sono curate, presso il Ministero, dalla Direzione Generale della prevenzione.

Articolo 7

(Impegni delle Regioni e delle Province autonome del Bacino Padano)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, e con l'obiettivo di assicurare un effetto utile degli impegni assunti dalle altre Parti, le Regioni e le Province autonome del Bacino Padano si impegnano a:

- a) assicurare la partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle istruttorie previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5;
- b) integrare i propri Piani di qualità dell'aria con misure di attuazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), modulate anche sulla base delle risorse disponibili, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso;
- c) integrare i propri Piani di qualità dell'aria con misure di attuazione delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), entro sei mesi dall'elaborazione delle stesse;
- d) integrare i propri Piani di qualità dell'aria con misure di attuazione della proposta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), modulate anche sulla base delle risorse disponibili, entro sei mesi dall'elaborazione della stessa;
- e) integrare i propri Piani di qualità dell'aria con misure di attuazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), modulate anche sulla base delle risorse disponibili, entro sei mesi dall'elaborazione delle stesse;
- f) mettere a disposizione delle altre Parti i dati relativi alla qualità dell'aria dei territori di propria competenza per l'anno 2012, entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, e per l'anno 2013, entro il mese di marzo 2014.

2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, le Regioni e le Province autonome del Bacino Padano si impegnano inoltre, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, a:

- a) rafforzare i controlli circa il rispetto del divieto di combustione incontrollata dei rifiuti e residui di natura agricola e dei rifiuti prodotti nei cantieri;
- b) assicurare la raccolta e la condivisione tra le Parti degli studi e delle conoscenze acquisite circa l'efficacia di nuove misure di riduzione delle concentrazioni di materiale particolato, in particolare in ambito urbano;
- c) assicurare l'organizzazione, nel corso della stagione invernale, di giornate, comuni a tutte le Regioni e Province autonome Parti del presente Accordo, in cui sia promossa la sensibilizzazione di cittadini e operatori sui temi di tutela

della qualità dell'aria e la diffusione di buone pratiche e comportamenti in grado di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo;

- d) adottare autorizzazioni integrate ambientali per gli impianti nuovi che prescrivano, per le polveri e gli ossidi di azoto, i valori limite di emissione più bassi previsti nei BREF comunitari elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE;
- e) assicurare l'attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012 (denominato "Burden sharing"), con priorità per le misure di efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 2, di tale decreto e comunque in coerenza con gli obiettivi del presente accordo;
- f) assicurare che tutti i nuovi provvedimenti attributivi di incentivi e di finanziamenti aventi ad oggetto la diffusione di nuove tecnologie, materiali, combustibili, procedure gestionali e produttive, prevedano anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria;
- g) assicurare che, per tutte le proposte di competenza relative a disposizioni di spesa e provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, sia valutata l'attribuzione di risorse per le finalità previste dal presente accordo; tale valutazione deve essere illustrata nei documenti di accompagnamento delle proposte degli atti.

Articolo 8 (Gruppi di lavoro)

1. I gruppi di lavoro previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e g), sono istituiti presso il Ministero dell'ambiente con rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e della salute e delle Regioni e Province autonome del Bacino Padano. Ciascun ente nomina un numero massimo di quattro rappresentanti per gruppo.

2. I gruppi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), sono istituiti presso il Ministero dello sviluppo economico con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e delle Regioni e Province autonome del Bacino Padano e, limitatamente al gruppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anche con rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ciascun ente nomina un numero massimo di quattro rappresentanti per gruppo.

3. I gruppi di lavoro previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a), c), e) e g), sono istituiti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e delle Regioni e Province autonome del Bacino Padano. Ciascun ente nomina un numero massimo di quattro rappresentanti per gruppo.

4. Il gruppo di lavoro previsto dall'articolo 5 è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e delle Regioni e Province autonome del Bacino Padano. Ciascun ente nomina un numero massimo di quattro rappresentanti per gruppo.

5. I gruppi di lavoro previsti dal presente articolo assicurano riunioni periodiche, anche tramite videoconferenza, con cadenza almeno bimestrale, su convocazione del Ministero presso cui sono istituiti; in tali riunioni verificano l'opportunità di associare alle misure individuate sulla base dell'attuazione del presente accordo campagne di comunicazione e di sensibilizzazione ambientale del pubblico.

6. I gruppi di lavoro previsti dal presente articolo assicurano che gli schemi normativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), e di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e), lo studio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), e le proposte di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), all'articolo 3, comma 1, lettera c), e all'articolo 4, comma 1, lettere f) ed h), siano accompagnati da una apposita valutazione dell'efficacia in termini di riduzione delle emissioni e di rapporto tra costi e benefici, sulla base della metodologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k).

7. Ciascun gruppo di lavoro nomina un proprio coordinatore appartenente al Ministero presso il quale il gruppo è istituito. Il Ministero dell'ambiente provvede a convocare periodicamente, e comunque con cadenza almeno bimestrale, i coordinatori dei gruppi di lavoro, nonché i rappresentanti delle Regioni e Province autonome del Bacino Padano, da queste nominati, al fine di verificare il corretto stato di avanzamento dei lavori e, successivamente alla definizione degli schemi di decreto di cui agli articoli 2 e 3, ad aggiornare le Parti circa l'iter di adozione degli stessi.

Articolo 9 (Estensione dell'Accordo)

1. Con un successivo atto integrativo le Parti possono concordare una estensione del presente accordo diretta ad individuare ulteriori misure da attuare nel medio e lungo periodo ai fini previsti dall'articolo 1, nonché apposite azioni di comunicazione e di informazione rivolte ai cittadini nelle materie oggetto dell'accordo, assicurando altresì la partecipazione di Università ed Enti di ricerca. Tale estensione può avvenire anche sulla base di proposte formulate nelle riunioni di cui all'articolo 8, comma 7, alla luce della valutazione di efficacia prevista dall'articolo 8, comma 6.

Articolo 10 (Durata)

1. Il presente accordo ha una durata di due anni a decorrere dalla sottoscrizione.